

Fake news

Disinformazione

Malinformazione. Produzione o diffusione consapevole di false contestualizzazioni di fatti veri.

Misinformazione. Produzione e diffusione non consapevole o in buona fede di fatti non reali ritenuti però veri.

Contenuto illegale.

Riunione del Consiglio europeo (19 e 20 marzo 2015)
– Conclusioni

11....Il Consiglio europeo ha sottolineato l'esigenza di contrastare le campagne di disinformazione in corso da parte della Russia e ha invitato l'alto rappresentante a elaborare entro giugno, in collaborazione con gli Stati membri e le istituzioni dell'UE, un piano d'azione in materia di comunicazione strategica. La creazione di una squadra addetta alla comunicazione rappresenta un primo passo in questa direzione...

L'East StratCom Team è un gruppo all'interno del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) dedicato alla comunicazione proattiva delle politiche e delle attività dell'UE in Russia e nei paesi del partenariato orientale: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldavia e Ucraina.¹ Il team è stato istituito in seguito al vertice del Consiglio europeo del 19-20 marzo 2015, che ha riconosciuto la necessità di contrastare le campagne di disinformazione russe.

Il team è composto da undici esperti di comunicazione e si avvale anche di una rete di oltre 400 esperti, giornalisti, funzionari, ONG e think tank di oltre 30 Paesi che segnalano le fake news rilevate nei media e nei social network.³ East StratCom ha sede presso la sede del SEAE a Bruxelles.

Comunicazione della Commissione europea, *Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo*,
COM(2018) 236 final, del 26 aprile 2018

Per disinformazione si intende un'informazione rivelatasi falsa o fuorviante concepita, presentata e diffusa a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico, e che può arrecare un pregiudizio pubblico. Il pregiudizio pubblico include minacce ai processi politici democratici e di elaborazione delle politiche e a beni pubblici quali la tutela della salute dei cittadini, dell'ambiente e della sicurezza dell'UE. La disinformazione non include gli errori di segnalazione, la satira e la parodia, o notizie e commenti chiaramente identificabili come di parte. La presente comunicazione non pregiudica le norme giuridiche applicabili a livello nazionale o dell'Unione relative a tali temi, compresa la disinformazione che presenta contenuto illegale¹. La presente comunicazione non pregiudica gli approcci e le azioni in corso in materia di contenuti illegali, compresi quelli relativi ai contenuti terroristici online e alla pedopornografia.

Joint Communication, *Action Plan against
Disinformation*, JOIN(2018) 36 final, del 5 dicembre
2018

Per disinformazione si intende un'informazione rivelatasi falsa o fuorviante concepita, presentata e diffusa a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico, e che puo` arrecare un pregiudizio pubblico. Il pregiudizio pubblico include minacce ai processi democratici e a beni pubblici quali la salute dei cittadini, l'ambiente e la sicurezza dell'Unione. La disinformazione non include gli errori involontari, la satira e la parodia, o notizie e commenti chiaramente identificabili come di parte. Le azioni descritte nel presente piano d'azione riguardano esclusivamente i contenuti di disinformazione che sono legali a norma del diritto dell'Unione o nazionale. Tali azioni non pregiudicano le disposizioni legislative applicabili dell'Unione o degli Stati membri, comprese quelle sui contenuti illegali.

- Codice di buone pratiche dell'UE sulla disinformazione, settembre 2018

- Relazione della Commissione sull'attuazione della comunicazione “Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo”, COM(2018) 794 final, del 5 dicembre 2018.

**- COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI, COM(2020) 790 final, del 3 dicembre 2020
sul piano d'azione per la democrazia europea**

- la **cattiva informazione** è costituita da contenuti falsi o fuorvianti, condivisi senza intenzione fraudolenta, anche se gli effetti possono comunque essere dannosi, ad esempio quando le persone condividono informazioni false con amici e familiari in buona fede;
- la **disinformazione** è un contenuto falso o fuorviante, diffuso con l'intento di ingannare o ottenere un guadagno economico e che può provocare danni pubblici;

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI**
**Orientamenti della Commissione europea sul rafforzamento del codice di buone pratiche sulla
disinformazione - , COM(2021) 262, del 26 maggio 2021**

3.1 Rafforzare gli impegni per conseguire gli obiettivi del codice

Gli impegni previsti dall'attuale codice di buone pratiche non sono abbastanza efficaci nel fornire una risposta globale ai fenomeni di disinformazione. Sono necessari impegni più rigorosi e specifici in tutti gli ambiti del codice per colmare le lacune e le carenze, compresi i rischi nuovi ed emergenti. Per garantire che il codice rimanga uno strumento dinamico, i firmatari dovrebbero istituire un meccanismo permanente che consenta adeguamenti periodici del codice.

3.2 Ampliare l'ambito di applicazione del codice

L'infodemia relativa alla pandemia di COVID-19 ha dimostrato che anche la cattiva informazione (informazioni false o fuorvianti diffuse senza intenzione fraudolenta) può arrecare un pregiudizio pubblico considerevole se diventa virale. Sebbene l'obiettivo principale resti la disinformazione in senso stretto, nel codice rafforzato i firmatari dovrebbero impegnarsi ad attuare politiche adeguate e adottare misure proporzionate per limitare i rischi derivanti dalla cattiva informazione qualora vi sia il rischio di un pregiudizio pubblico considerevole e offrendo garanzie adeguate per la libertà di espressione. Gli utenti devono poter verificare queste informazioni ricorrendo a fonti autorevoli ed essere informati nel caso in cui le informazioni consultate risultino false. Di conseguenza, a seconda della loro natura, non tutti gli impegni previsti dal codice si applicherebbero alla cattiva informazione.

I presenti orientamenti utilizzano, per comodità di riferimento, il termine generale "disinformazione" per riferirsi ai diversi fenomeni da affrontare, pur riconoscendo chiaramente le importanti differenze tra di essi. La disinformazione intesa in tal modo comprende la disinformazione in senso stretto e la cattiva informazione, così come le operazioni di influenza delle informazioni e le ingerenze straniere nello spazio informativo, anche da parte di soggetti stranieri, in cui la manipolazione delle informazioni è usata con l'intenzione di causare un pregiudizio pubblico considerevole.

Codice Rafforzato di buone pratiche sulla disinformazione

Il 16 giugno 2022 è stato pubblicato il Codice rafforzato di buone pratiche sulla disinformazione, dopo che esso è stato firmato da 34 tra piattaforme, imprese tecnologiche ed esponenti della società civile, dando seguito agli Orientamenti della Commissione del 2021 e tenendo conto degli insegnamenti tratti dalla crisi della COVID-19 e dalla guerra di aggressione della Russia in Ucraina. Il Codice rafforzato si basa sul primo Codice di buone pratiche del 2018 e stabilisce impegni ampi e precisi per le piattaforme e l'industria al fine di combattere la disinformazione ed assicurare un ambiente online più trasparente, sicuro e affidabile.

- Regolazione

- Coregolamentazione

- Autoregolamentazione

Diritto Amministrativo globale

Lex mercatoria – Lex digitalis

**REGOLAMENTO (UE) 2022/2065 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 2022
relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) – Digital Services Act (DSA)**

Distingue tra «contenuto illegale» e «disinformazione».

Art 3, lett. h)

«contenuto illegale»: qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione a un'attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme al diritto dell'Unione o di qualunque Stato membro conforme con il diritto dell'Unione, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tale diritto.

Ma non definisce la disinformazione, rimandando agli atti soft law del 2018-2020.

L'impianto del Digital Services Act sulla libertà di espressione conferma il modello della co-regolamentazione (con propensione alla auto-regolazione) in materia di contenuti. Si prevede un rafforzamento degli obblighi procedurali per le grandi piattaforme, a seconda della loro entità economica.

- Relazioni dettagliate sull'attività di moderazione dei contenuti (art. 15)
- disciplina più stringente dei meccanismi di notice and take down (art. 16)
- rafforzamento delle motivazioni per rimuovere disabilitare o accesso ai contenuti (art. 17)
- implementazione sistemi di gestione dei reclami degli utenti (art. 20)
- obbligo per le piattaforme di comunicare alle autorità dello Stato le informazioni di cui siano venute a conoscenza relative a gravi delitti consumati o tentati (art. 18).

La “filosofia” è quella della co-regolamentazione, che realizza passaggio dalla RESPONSABILITA' alla RESPONSABILIZZAZIONE.

ARTICOLO 10 Libertà di espressione, CEDU, 1950

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario

Art. 21 Costituzione 1948

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

ART. 656 – CODICE PENALE

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla L. 28.03.2022, n. 25)

Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico

Articolo 656 - codice penale

Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato (265, 269, 501, 658, 661), con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 309 (162 bis).

Riguardo al disposto dell'art. 656 c.p. si tratta, come si evince dal disposto normativo, di una norma "sussidiaria" giustamente l'inciso "*se il fatto non costituisce un più grave reato*" che, pertanto, trova applicazione (con conseguente assorbimento della condotta illecita) laddove non ricorrano ipotesi più gravi come quelle previste ad es. dagli artt. 265 c.p. (disfattismo politico), 267 c.p. (disfattismo economico) e 501 c.p. (rialzo o ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercati), abuso credulità popolare 661, Procura allarme presso l'Autorità, art. 658.

Costituzionalismo societario

Costituzionalismo digitale

Costituzionalismo dei valori

Costituzionalismo delle Corti